



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

## REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 19 MARZO 2005

(APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I. CON DELIBERA N. 233 DEL 18 MAGGIO 2005)

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA .....	3
PARTE I.....	3
DISPOSIZIONI SOSTANZIALI .....	3
CAPO I: DISPOSIZIONI DISCIPLINARI .....	3
CAPO II: LA RESPONSABILITA' .....	3
CAPO III: LE SANZIONI .....	3
CAPO IV: LE CIRCOSTANZE.....	4
CAPO V: LE CAUSE DI ESTINZIONE.....	5
CAPO VI: LE INFRAZIONI .....	6
PARTE II .....	11
<b>DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI .....</b>	<b>11</b>
CAPO I: GLI ORGANI .....	11
CAPO II: LA COMPETENZA DEGLI ORGANI.....	12
CAPO III: GLI ATTI .....	14
CAPO IV: I TERMINI.....	15
CAPO V: LE NULLITA' .....	15
CAPO VI: L'ISTRUTTORIA .....	16
CAPO VII: IL GIUDIZIO.....	17
CAPO VIII: LE IMPUGNAZIONI – LA REVISIONE – LA RIABILITAZIONE .....	19
CAPO IX - L'ESECUZIONE.....	23
PARTE III.....	24
PROCEDIMENTI ARBITRALI E SPECIALI .....	24
CAPO I - DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE.....	24
CAPO III - DELLA NORMATIVA ANTIDOPING.....	25

## FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

### REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

\*\*\*\*\*

#### PARTE I

#### DISPOSIZIONI SOSTANZIALI

Capo I: Disposizioni disciplinari

Capo II: Le responsabilità

Capo III: Le sanzioni

Capo IV: Le circostanze

Capo V: Le cause di estinzione

Capo VI: Le infrazioni

#### CAPO I: DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

##### Art. 1 – L'infrazione.

1. Costituisce infrazione ogni violazione dei precetti disciplinari, sanzionati a norma di quanto statuito dal Capo VI.
2. I tesserati ed i soggetti affiliati non possono essere puniti se non quando abbiano commesso un fatto espressamente previsto quale infrazione dalle norme federali, né con sanzioni, che non siano dalle stesse norme stabilite.

##### Art. 2 – Successione di norme federali.

1. I tesserati ed i soggetti affiliati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale vigente nel momento in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
2. I tesserati ed i soggetti affiliati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale posteriore, non costituisce infrazione e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione ed ogni altro effetto disciplinare.
3. Se la normativa federale del tempo in cui fu commessa l'infrazione e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli a chi ha commesso l'infrazione, salvo che sia stata emanata pronuncia di condanna non più soggetta ad impugnazione.

#### CAPO II: LA RESPONSABILITA'

##### Art. 3 – Principi generali.

1. Si risponde delle infrazioni a titolo di dolo o di colpa.
2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.
3. I comunicati ufficiali si presumono conosciuti dalla data della loro pubblicazione nell'Albo della Federazione.

##### Art. 4 – Responsabilità dei soggetti affiliati.

1. I soggetti affiliati sono considerati oggettivamente responsabili, nei casi espressamente previsti, dell'operato dei loro dirigenti, giocatori, tecnici e collaboratori, nonché dei comportamenti dei propri sostenitori sul proprio campo, su quello avversario e su quello neutro.
2. I soggetti affiliati si presumono inoltre responsabili, dell'illecito sportivo comunque commesso a loro vantaggio da persone non tesserate salva la prova contraria che escluda la compartecipazione o la conoscenza dell'illecito.

##### Art. 5 – Cause di esclusione della punibilità.

1. Non risponde della violazione dei precetti disciplinari chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore, nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere ovvero in stato di necessità.

#### CAPO III: LE SANZIONI

##### Art. 6 – Sanzioni per i tesserati.

1. Le sanzioni irrogabili, anche cumulativamente, ai tesserati sono, in ordine crescente, le seguenti:
  - a. La deplorazione;
  - b. L'interdizione dalle funzioni di capitano per un periodo compreso tra dieci giorni e tre anni.
  - c. La squalifica automatica per un periodo di una settimana che decorre dal giorno successivo alla data in cui era stato programmato il turno nell'ambito del quale è stata giocata la gara in cui il giocatore è stato espulso dal terreno di gioco, in conseguenza dell'esibizione del secondo cartellino giallo;

- d. La squalifica dalle gare ufficiali per un periodo da una settimana a tre anni decorrente come indicato nella lettera c).
- e. L'interdizione da qualsivoglia attività o funzione in ambito federale per un periodo da cinque giorni a cinque anni;
- f. La radiazione.

#### **Art. 7 – Sanzioni per i soggetti affiliati.**

- 1. Le sanzioni irrogabili, anche cumulativamente, ai soggetti affiliati sono, in ordine crescente di gravità, le seguenti:
  - a. La deplorazione;
  - b. La sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 5.000,00;
  - c. La squalifica del campo di gioco o dei campi di gioco, in relazione al/ai quale/i sia stata richiesta l'omologazione sino a dieci giornate di gare ufficiali;
  - d. La perdita della gara;
  - e. La penalizzazione sino a venti punti in classifica;
  - f. La retrocessione all'ultimo posto della classifica finale del campionato o di altra competizione federale;
  - g. L'esclusione dal campionato o da altra competizione federale;
  - h. La non ammissione al campionato;
  - i. La radiazione.

#### **Art. 8 – Sospensione della sanzione.**

- 1. La sanzione della squalifica dalle gare ufficiali per un periodo non superiore a sette giorni, esclusa quella automatica di cui all'art. 25, può essere sospesa quando il tesserato non abbia riportato altre sanzioni della medesima specie nel corso dello stesso anno sportivo e tenuto conto delle circostanze del fatto contestato.
- 2. L'esecuzione della sanzione resta sospesa per il mese successivo alla giornata di gara in cui è stata commessa l'infrazione e la sospensione viene automaticamente revocata nell'ipotesi in cui al tesserato venga inflitta altra sanzione per un fatto commesso in tale periodo.
- 3. La revoca della sospensione della sanzione non può essere disposta per un fatto commesso nell'anno sportivo successivo a quello in cui viene commessa l'infrazione determinante la sanzione sospesa.
- 4. Il decorso dell'anno sportivo senza che siano state commesse infrazioni che comportino la revoca della sospensione della sanzione comporta l'estinzione della stessa.

## **CAPO IV: LE CIRCOSTANZE**

### **Art. 9 – Circostanze aggravanti.**

- 1. Costituiscono circostanze aggravanti:
  - a. aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
  - b. aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero arrecare danni all'organizzazione;
  - c. aver agito per motivi futili;
  - d. aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
  - e. aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
  - f. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
  - g. aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio.
- 2. Costituiscono altresì circostanze aggravanti quelle che aggravano la pena solo in relazione a determinati illeciti previsti nel presente Regolamento.

### **Art. 10 – Circostanze attenuanti.**

- 1. Costituiscono circostanze attenuanti :
  - a. Essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione;
  - b. Aver desistito dall'azione.
  - c. Aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
  - d. Aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
  - e. Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
- 2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze attenuanti indicate nel comma 1, può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

### **Art. 11- Concorso di circostanze.**

- 1. Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave.

2. Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave.
3. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti e le prime sono ritenute prevalenti dall'organo giudicante, si fa luogo solamente all'aumento della sanzione prevista per le circostanze aggravanti. Qualora siano ritenute prevalenti le attenuanti sulle aggravanti, si fa luogo solamente alla diminuzione della sanzione prevista per le circostanze attenuanti.

#### **Art. 12 – Valutazione delle circostanze.**

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **Art. 13 – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della sanzione.**

1. La sanzione è irrogata discrezionalmente tenendo conto:
  - a. di tutte le modalità dell'infrazione e, in particolare, della gravità del fatto;
  - b. dei precedenti disciplinari dell'autore dell'infrazione.

#### **Art. 14 – La recidiva**

1. Qualora sia stata inflitta una sanzione con pronuncia non più soggetta ad impugnazione per un fatto commesso nei cinque anni sportivi precedenti a quello in corso, la sanzione per un altro fatto commesso nell'anno sportivo in corso può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta la sanzione immediatamente più grave.
2. Il tesserato giocatore che, nel corso dello stesso anno sportivo, ha riportato squalifiche dalle gare ufficiali per un totale di novanta giorni o

interdizione per un periodo di tempo complessivamente superiore a dodici mesi, calcolati senza tener conto degli aumenti applicati per la contestazione della recidiva o delle circostanze aggravanti, è punito con la sospensione dall'attività per dodici mesi e con il ritiro della tessera per tale periodo.

3. Il tesserato non giocatore cui siano state inflitte interdizioni per un periodo di tempo complessivamente superiore a dodici mesi, senza tener conto degli aumenti praticati per la contestazione della recidiva o delle circostanze aggravanti, è punito con la sospensione dall'attività per dodici mesi e con il ritiro della tessera.
4. Qualora al tesserato sia stata inflitta per la terza volta la sanzione della sospensione per dodici mesi e del ritiro della tessera, lo stesso deve essere punito con la sanzione della radiazione.
5. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
6. Ai fini della recidiva non si tiene conto di quelle condanne per le quali sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
7. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo illecito.

### **CAPO V: LE CAUSE DI ESTINZIONE**

#### **Art. 15 – La prescrizione.**

1. Le infrazioni previste da questo Regolamento si prescrivono, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in due anni.
2. Le infrazioni di illecito sportivo e di violazione delle norme statutarie si prescrivono in tre anni.
3. Le infrazioni per illecito sportivo connesso all'uso di sostanze o metodi dopanti, si prescrivono in otto anni.
4. La prescrizione rimane sospesa quando sia in corso davanti al giudice ordinario o sportivo un procedimento il cui oggetto sia pregiudiziale all'accertamento dell'infrazione.
5. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dalla data della commissione del fatto costituente infrazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
6. Sono cause interruttive: la decisione di condanna; l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale; l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio; la richiesta di giudizio.
7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini

stabiliti nei commi 1, e 2 e 3 possono essere prolungati oltre la metà.

#### **Art. 16 – Amnistia e indulto.**

1. L'amnistia è deliberata dal Consiglio Federale ed estingue l'infrazione e, se vi è stata pronuncia di condanna, fa cessare l'esecuzione della sanzione inflitta.
2. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
3. L'indulto è deliberato dal Consiglio Federale ed estingue in tutto o in parte la sanzione inflitta o la commuta in un'altra specie prevista dalla norma federale.

#### **Art. 17– La grazia.**

1. La grazia è concessa dal Presidente Federale, sempre che il sanzionato la richieda ed abbia scontato almeno metà della sanzione temporale inflittagli o nel caso di radiazione, siano trascorsi non meno di cinque anni dalla data della intervenuta inoppugnabilità della pronuncia che applica tale sanzione.
2. La grazia estingue in tutto la sanzione inflitta.

#### **Art. 18 – La riabilitazione.**

1. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni da quando la sanzione sia stata eseguita ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta.
2. La riabilitazione estingue ogni effetto dalla condanna, salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 dello Statuto del C.O.N.I.

### **CAPO VI: LE INFRAZIONI**

#### **Art. 19 – Doveri generali**

1. I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale.
2. Ai tesserati è fatto divieto di fornire a terzi notizie o informazioni relative a fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3. I tesserati sono tenuti, qualora convocati, a presentarsi agli organi di Giustizia Sportiva.
4. I tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

5. Il tesserato che venga meno ai doveri sopra indicati è punito con la sanzione dell'interdizione da un mese a tre anni.
6. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

#### **Art. 20 – Dichiarazioni lesive**

1. E' fatto divieto ai tesserati di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della F.I.R., dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Il tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da un mese a tre anni.
3. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
4. L'autore della dichiarazione non è punibile, e nessuna sanzione è applicata all'affiliato al quale appartiene, se prova la verità del fatto, comunque riferibile all'attività sportiva o federale, nel caso in cui si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.

#### **Art. 21 – Illecito sportivo.**

1. Il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare illecitamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. Costituisce in ogni caso illecito sportivo aver compiuto atti diretti a far partecipare alla gara un giocatore non indicato nell'elenco nominativo consegnato all'arbitro.
2. Rispondono di illecito sportivo, oltre al tesserato, anche le società ed i loro dirigenti, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, gli atti indicati al primo comma.
3. Il tesserato, che sia venuto a conoscenza del compimento degli atti indicati nel comma 1, ha il dovere di informare la Procura Federale.
4. Il tesserato che compie illecito sportivo è punito con la sanzione non inferiore all'interdizione per due anni e sino alla radiazione.
5. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato è punito con la sanzione della penalizzazione da quattro a venti punti in classifica.
6. Nell'ipotesi in cui l'illecito sportivo sia stato commesso da soggetto non tesserato o da tesserato non appartenente al soggetto affiliato comunque avvantaggiato da tale illecito, l'affiliato stesso è punito, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, con la sanzione della penalizzazione da quattro a venti punti in classifica.

### Art. 22 – Divieto di scommesse

1. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano quale oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito dell'attività federale ai quali partecipino personalmente o partecipi la società per cui sono tesserati.
2. Il tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da un mese a sei mesi.
3. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.

### Art. 23 – Violazione delle norme statutarie

- 1 Costituisce violazione delle norme statutarie:
  - a. La mancata produzione o l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, sia ideologica che materiale, dei documenti richiesti dagli organi della Giustizia sportiva, nonché dagli organi, organismi e strutture federali o che gli affiliati o i tesserati abbiano l'onere di produrre per disposizioni federali;
  - b. L'inosservanza della clausola compromissoria;
  - c. L'inosservanza della pronuncia arbitrale a norma degli artt. 52 e 54 dello Statuto;
  - d. L'inosservanza delle disposizioni in materia di instaurazione e cessazione del vincolo sportivo di cui agli artt. 32 e seguenti R.O nonché l'inosservanza delle disposizioni dell'art.39 8° e 9° comma R.O.
2. Il tesserato ed il soggetto affiliato che commettono l'illecito di cui al punto a) del comma 1 sono puniti, salvo le ipotesi specificamente previste dalla'art.27 lettera m) e n), rispettivamente, con la sanzione della interdizione da tre mesi a due anni e con la sanzione pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 3.000,00.
3. Il tesserato ed il soggetto affiliato che commettono l'illecito di cui al punto b) del comma 1 sono puniti rispettivamente con la sanzione non inferiore ad un anno di interdizione e fino alla radiazione e con la sanzione pecuniaria da Euro 2.500,00 a Euro. 5.000,00 e fino alla radiazione.
4. Il tesserato ed il soggetto affiliato che commettono l'illecito di cui al punto c) del comma 1 sono puniti rispettivamente con la sanzione dell'interdizione da sei mesi a due anni e con la penalizzazione da 12 a 20 punti di classifica del campionato con cui partecipa con la prima squadra o, nei casi più gravi, con la radiazione.
5. Il tesserato ed il soggetto affiliato che commettono l'illecito di cui al punto d) del comma 1 sono puniti rispettivamente con la sanzione della dell'interdizione da tre mesi a un anno e con la sanzione pecuniaria da Euro 200,00 a Euro. 2.000,00.

### Art. 24 – Illecito tecnico.

1. Costituiscono illecito tecnico le violazioni delle norme federali e delle regole del gioco, commesse durante lo svolgimento della gara o in occasione della stessa, sanzionate a norma degli artt. 25, 26, 27 , 28 e 29.
2. Costituisce altresì illecito tecnico la rinuncia alle gare o ad un campionato cui l'affiliato sia iscritto nonché la mancata partecipazione all'attività obbligatoria.

### Art. 25 - Sanzioni di gioco adottate dall'arbitro alle quali conseguono sanzioni automatiche.

1. Se durante la gara si verificano i fatti o le situazioni previste dall'art.90 R.O. ultimo comma l'arbitro, oltre a sospendere definitivamente la gara, può farla proseguire "pro forma" per motivi cautelativi o di ordine pubblico.
2. L'arbitro, nei casi previsti dalle regole di gioco, adotta nei confronti dei giocatori il provvedimento di:
  - (a) ammonizione (cartellino giallo) : trattasi di sanzione che comporta l'espulsione temporanea del giocatore per dieci minuti di tempo effettivo, da scontarsi immediatamente dopo la esibizione di apposito cartellino di colorazione gialla. La irrogazione di detta sanzione non comporta, salvo quanto previsto dal successivo art. 26, sanzioni accessorie. La disciplina di detta sanzione è stabilita dal regolamento di gioco.
  - (b) espulsione dal terreno di gioco (sussequente al secondo cartellino giallo). La espulsione dal terreno di gioco di un giocatore, al quale sia applicato per la seconda volta nella medesima partita il provvedimento di ammonizione di cui al punto 1), avverrà mediante esibizione del cartellino giallo e, contestualmente, del cartellino rosso. La disciplina di detta sanzione è stabilita dal regolamento di gioco.
  - (c) espulsione(cartellino rosso). L'immediata espulsione del giocatore dal terreno di gioco sarà adottata dall'arbitro nei casi previsti dal Regolamento di Gioco. La disciplina di detto provvedimento è stabilita dal regolamento di gioco. La espulsione conseguente alla esibizione di due cartellini gialli nella medesima partita comporta automaticamente la squalifica del giocatore dalle gare ufficiali per un periodo di una settimana immediatamente successiva alla gara in cui si è verificata l'espulsione senza necessità di ulteriore provvedimento da parte del Giudice.
3. La sanzione della squalifica automatica verrà aggravata dalla squalifica di un'ulteriore settimana qualora il giocatore, nell'arco del medesimo campionato, venga nuovamente espulso a seguito della esibizione, in una successiva partita, di due cartellini gialli.
4. Ogni ulteriore espulsione, effettuata come disposto al punto 2), nel corso del medesimo campionato,

comporterà l'aggravamento di un'ulteriore settimana di sospensione.

5. Per gli altri tesserati che si trovano all'interno del recinto di gioco, l'arbitro potrà adottare i seguenti provvedimenti:
  - a) ammonizione;
  - b) espulsione.
6. L'adozione di provvedimenti arbitrali, salvo quanto sopra precisato ai punti 1 e 2, non preclude la possibilità di irrogazione di ulteriori sanzioni da parte dei competenti Organi di Giustizia.

**Art. 26 – Illecito tecnico del tesserato partecipante alla gara.**

1. Il tesserato partecipante ad una gara, il quale abbia tenuto i seguenti comportamenti, è punito con le corrispondenti sanzioni di seguito elencate:
  - a. Qualora in qualità di capitano non presti al direttore di gara la dovuta collaborazione, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali sino a sei settimane e con l'interdizione a svolgere le funzioni di capitano per un periodo non inferiore a tre settimane;
  - b. Qualora protesti nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali sino a due settimane;
  - c. Qualora proferisca parole offensive o tenga un comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due a dodici settimane;
  - d. Qualora minacci un ufficiale di gara o compia nei suoi confronti un tentativo di aggressione, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da tre a ventiquattro mesi;
  - e. Qualora, espulso dall'arbitro, non abbandoni il recinto di gioco o vi rientri, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali sino a dieci settimane;
  - f. Qualora aggredisca o comunque compia atti violenti nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione non inferiore all'interdizione per un minimo di sei mesi e sino alla radiazione;
  - g. Qualora istighi i giocatori alla violenza, con la sanzione non inferiore alla squalifica dalle gare ufficiali per una settimana;
  - h. Qualora proferisca parole offensive ovvero tenga un comportamento irrispettoso nei confronti del pubblico, dei giocatori o di qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione non inferiore alla squalifica dalle gare ufficiali per tre settimane;
  - i. Qualora compia atti violenti nei confronti dei giocatori a gioco fermo, di persona che assiste alla gara o che comunque è ammessa al recinto di gioco, con la sanzione non inferiore alla squalifica dalle gare ufficiali per una settimana;

- j. Qualora bestemmi od usi un linguaggio triviale, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali sino a quattro settimane;
  - k. Qualora colpisca un avversario con il pugno o con il braccio, compreso il gomito o la spalla, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi;
  - l. Qualora colpisca un avversario con la testa con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da sei settimane a dodici mesi;
  - m. Qualora colpisca con il ginocchio un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi;
  - n. Qualora pesti o calpesti un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da uno a nove mesi;
  - o. Qualora dia un calcio a un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da tre a dodici mesi;
  - p. Qualora sgambetti un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da una a sei settimane;
  - q. Qualora morda un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da sei mesi a due anni;
  - r. Qualora colpisca agli occhi un avversario con una mano con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da tre a diciotto mesi;
  - s. Qualora placchi un avversario in modo pericoloso o mentre sta saltando con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a tre mesi;
  - t. Qualora giochi un avversario senza il pallone con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi;
  - u. Qualora carichi pericolosamente un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi;
  - v. Qualora giochi pericolosamente in una mischia, in una ruck o in una moul con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da una a sei settimane;
  - w. Qualora commetta scorrettezze, ostruzione o interferenza nei confronti di un avversario mentre il pallone non è in gioco con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da una a otto settimane;
  - x. Qualora commetta, durante la gara, qualsiasi atto contrario allo spirito del gioco, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali sino a sei settimane;
  - y. Qualora prenda parte ad una rissa, con la sanzione non inferiore alla squalifica dalle gare ufficiali per due settimane;
  - z. Qualora abbia sommato, in quattro distinte partite nel corso del medesimo campionato, quattro espulsioni temporanee, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali per una settimana.
2. Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà:
    - a. qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario;
    - b. qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa.



**Art. 27 – Illecito tecnico del tesserato non partecipante agonisticamente alla gara.**

1. Il tesserato non partecipante agonisticamente ad una gara, il quale, in occasione comunque della gara medesima, abbia tenuto i seguenti comportamenti, è punito con le corrispondenti sanzioni di seguito elencate:
  - a. Qualora, nell'espletamento delle funzioni di giudice di linea, non tenga un comportamento imparziale, con la sanzione dell'interdizione da dieci giorni a quattro mesi e quindici giorni;
  - b. Qualora protesti nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione dell'interdizione sino ad un mese e quindici giorni;
  - c. Qualora proferisca parole offensive ovvero tenga un comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione dell'interdizione da uno a nove mesi;
  - d. Qualora minacci un ufficiale di gara o compia nei suoi confronti un tentativo di aggressione, con la sanzione dell'interdizione da un mese ad un anno e sei mesi;
  - e. Qualora, espulso dall'arbitro, non abbandoni il terreno di gioco o vi rientri, con la sanzione dell'interdizione sino a quattro mesi e quindici giorni;
  - f. Qualora compia atti violenti nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione dell'interdizione non inferiore ad otto mesi e sino alla radiazione;
  - g. Qualora istighi i giocatori alla violenza, con la sanzione della interdizione sino a sei mesi;
  - h. Qualora proferisca parole ingiuriose ovvero tenga un comportamento minaccioso o irrispettoso nei confronti del pubblico o dei giocatori o di qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione della interdizione da venti giorni a quattro mesi e quindici giorni;
  - i. Qualora compia atti violenti nei confronti di persona che assista alla gara o che comunque sia ammessa al recinto di gioco, con l'interdizione da uno a nove mesi;
  - j. Qualora bestemmi o usi un linguaggio triviale, con la sanzione dell'interdizione da dieci giorni a un mese e quindici giorni;
  - k. Qualora commetta, nel recinto di gioco, qualsiasi atto contrario allo spirito di gioco, con la sanzione della interdizione da dieci giorni ad un mese e quindici giorni;
  - l. Qualora prenda parte ad una rissa, con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a nove mesi;
  - m. Qualora attesti fatti non rispondenti al vero nell'elenco giocatori ovvero rilasci, ai sensi dell'art. 84 R.O., falsa dichiarazione di responsabilità in ordine al regolare tesseramento di un giocatore o di altro tesserato, con la

sanzione dell'interdizione da un mese a quattro mesi e trenta giorni;<sup>1</sup>

- n. Qualora non ottemperi a quanto stabilito dagli artt. 83 e 84 R.O., con la sanzione della deplorazione alla interdizione per un mese.

**Art. 28 – Illecito tecnico del soggetto affiliato.**

1. Il soggetto affiliato che abbia tenuto i seguenti comportamenti è punito con le sanzioni corrispondenti qui di seguito indicate:
  - a. Qualora, in occasione di una gara, non metta a disposizione del direttore di gara un tesserato, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 250,00;
  - b. Qualora non tenga a disposizione dell'arbitro il provvedimento di omologazione del campo, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 100,00;
  - c. Qualora modifichi le dimensioni e le caratteristiche del terreno di gioco, rispetto a quelle indicate nel provvedimento di omologazione, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 500,00 e la perdita della gara, se le dimensioni reali risultano inferiori a quelle minime prescritte, e con la sanzione pecuniaria sino a Euro 250,00, se le dimensioni verificate rientrano nei minimi previsti o la difformità riguardi le altre caratteristiche;
  - d. Qualora non comunichi la rinuncia alla gara nei termini e con le modalità previste dall'art. 98 R.O., con la sanzione pecuniaria sino a Euro. 200,00;
  - e. Qualora rinunci a delle gare o venga dichiarato rinunciataro ai sensi dell'art. 98 R.O. o effettui gare ufficiali con uno o più giocatori che, secondo le norme federali, non potevano parteciparvi, con la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, della perdita della gara e con quella pecuniaria da Euro 100 a Euro 2.500,00. Qualora rinunci o venga dichiarata rinunciataria ai sensi dell'art.98 R.O. ad una delle ultime cinque gare del campionato seniores la sanzione pecuniaria minima è di Euro 500,00. Oltre alle sanzioni sopra indicate la società rinunciataria o dichiarata tale è tenuta al rimborso delle spese in favore dell'altra società nonché delle spese arbitrali ed organizzative.
  - f. Qualora sia stato dichiarato rinunciataro a più di due gare ovvero si ritiri—da un campionato o manifestazione federale oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la relativa iscrizione con le sanzioni dell'esclusione dal campionato o dalla manifestazione federale e quella pecuniaria secondo il seguente schema:  
Serie Eccellenza: € 6.000,00=;  
Under 21: € 1.500,00=;  
Serie "A": € 4.000,00=;  
Serie "A" femminile: € 1.000,00=;

1

Serie "B": €1.500,00=;  
Serie "C": € 1.000,00=;  
Serie Under 19, Under 17, Under 15: € 250,00=;  
Campionati Seniores – Under 19: € 750,00=;  
Campinoati o Tornei Under 17 e Under 15: € 250,00=;  
Attività di Propaganda Under 13: € 100,00=.

- g. Qualora non abbia adempiuto all'obbligo di partecipazione all'attività, secondo le disposizioni del Consiglio Federale, con la penalizzazione di quattro punti in classifica, per ogni campionato o attività di propaganda cui non abbia partecipato, da computarsi con riferimento alla prima squadra del successivo anno sportivo;
- h. Qualora, pur avendo conseguito la promozione ad un campionato di serie superiore con la prima squadra, non abbia adempiuto all'obbligo di partecipazione all'attività, secondo le disposizioni del Consiglio Federale, con la sanzione della non ammissione a tale campionato;
- i. Qualora sia responsabile di fatti che abbiano impedito il regolare svolgimento della gara, ovvero la prosecuzione della stessa ai sensi dell'art. 90, 2° e 3° comma R.O., con la penalizzazione di quattro punti in classifica e della perdita della gara.
- j. Qualora non assicuri la presenza di un medico durante tutta la durata dell'incontro, con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 1.500,00, con la penalizzazione di quattro punti in classifica e la perdita della gara;
- k. Qualora non sia indicato nell'elenco di cui all'art.84 R.O, in violazione a quanto previsto dall'art.54 ultimo comma R.O, il nominativo dell'allenatore ovvero sia indicato un soggetto non munito di idonea abilitazione, con la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500.

**Art. 29 – Illecito tecnico per responsabilità oggettiva del soggetto affiliato.**

- 1. Il soggetto affiliato, i cui tesserati o sostenitori abbiano determinato o concorso a determinare i seguenti accadimenti, è punito con le corrispondenti sanzioni di seguito indicate:
  - a. Qualora sia stato ingiuriato un ufficiale di gara o una persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 500,00;
  - b. Qualora siano stati lanciati sassi o altri oggetti contro un ufficiale di gara o persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 1.000,00;
  - c. Qualora un ufficiale di gara o un tesserato ammesso al recinto di gioco sia stato aggredito da parte di persona non iscritta nell'elenco dei giocatori, con le sanzioni pecuniaria sino a Euro 2.500,00 e della squalifica dal campo di gioco sino a otto giornate di gara;

- d. Qualora il terreno di gioco sia stato invaso prima o durante la gara, con le sanzioni pecuniaria sino a Euro 2.500,00 e della squalifica dal campo di gioco sino ad otto giornate di gara;
  - e. Qualora siano entrate nel terreno di gioco persone non autorizzate dall'arbitro, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 500,00;
  - f. Qualora un tesserato espulso si sia rifiutato di abbandonare il recinto di gioco o vi sia rientrato, determinando in tal modo la sospensione della gara, con le sanzioni pecuniaria sino a Euro 1.500,00 e della perdita della gara;
  - g. Qualora sia venuto meno il numero minimo dei giocatori previsti dalle regole di gioco, anche quale conseguenza di espulsione, con la sanzione della perdita della gara.
2. Nei casi di cui alle lettere a, b, c, d, e, costituisce circostanza aggravante l'aver omesso di comunicare preventivamente alla P.S., nei casi stabiliti dall'art. 83, c.1, lett. B) del Regolamento Organico, l'effettuazione della gara ovvero di sollecitare l'intervento della Forza Pubblica.

**Art. 30 – Illecito arbitrale.**

- 1. L'arbitro che abbia tenuto i seguenti comportamenti è soggetto alle corrispondenti sanzioni di seguito indicate:
  - a. Qualora rifiuti ingiustificatamente di dirigere la gara o assolvere le altre funzioni per le quali sia stato designato, con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a tre mesi;
  - b. Qualora non giustifichi tempestivamente l'impossibilità di adempiere alle funzioni affidategli, con la sanzione dell'interdizione sino a quindici giorni;
  - c. Qualora rifiuti di prestare agli arbitri che espletano le loro funzioni la collaborazione dagli stessi richiesta, con la sanzione della deplorazione o dell'interdizione sino ad un mese e quindici giorni;
  - d. Qualora rifiuti ingiustificatamente di sostituire l'arbitro designato nei casi previsti dall'art. 81 2° comma R.O., con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a quattro mesi e quindici giorni;
  - e. Qualora non spedisca tempestivamente e con le modalità previste dal R.O. all'ufficio del Giudice Sportivo competente il referto, gli elenchi dei giocatori e l'eventuale reclamo, con la sanzione sino all'interdizione per un mese e quindici giorni;
  - f. Qualora non riferisca, con il referto, tutti i fatti verificatisi prima, durante e dopo la gara, dei quali abbia avuto conoscenza e che siano rilevanti per l'omologazione della stessa e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza degli Organi di giustizia, con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a sei mesi;

- g. Qualora rifiuti immotivatamente di prestare la dovuta collaborazione agli organi di giustizia, con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a sei mesi;
- h. Qualora non osservi le prescrizioni di cui all'art. 88, 1° e 2° comma R.O., con la sanzione della deplorazione all'interdizione sino ad un mese e quindici giorni;
- i. Qualora diriga una gara cui partecipino squadre straniere senza la prescritta autorizzazione, con la sanzione dell'interdizione da dieci giorni a quattro mesi e quindici giorni.

#### **Art. 31 – Illecito funzionale.**

- 1. Costituisce illecito funzionale l'ingiustificato rifiuto della convocazione per raduni o incontri internazionali o di selezione o l'allontanamento dal raduno.
- 2. Il tesserato che commette tale illecito è punito con la sanzione dell'interdizione sino a quattro mesi e quindici giorni.
- 3. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza è punito con la sanzione pecuniaria fino a Euro 1.500,00.
- 4. Costituiscono inoltre illecito funzionale i seguenti comportamenti dei soggetti affiliati, puniti con le corrispondenti sanzioni di seguito indicate:
  - a. qualora svolga attività internazionale senza la prevista autorizzazione con la sanzione pecuniaria sino a Euro 200,00;
  - b. Qualora, al di fuori dei casi espressamente previsti, non osservi le disposizioni emanate dai competenti Organi ed Organismi federali, con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

## **PARTE II**

### **DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI**

- Capo I: Gli organi;
- Capo II: La competenza degli organi;
- Capo III: Gli atti;
- Capo IV: I termini;
- Capo V: La nullità;
- Capo VI: L'istruttoria;
- Capo VII: Il giudizio;
- Capo VIII: Le impugnazioni; la revisione; la riabilitazione;
- Capo IX: L'esecuzione.

#### **CAPO I: GLI ORGANI**

#### **Art. 32 – Gli organi della Giustizia sportiva.**

- 1. Sono organi della Giustizia sportiva:
  - 1) Il Giudice Sportivo Regionale;
  - 2) Il Giudice Sportivo Nazionale;
  - 3) La Commissione Giudicante Federale;
  - 4) La Commissione di Appello Federale;
  - 5) La Corte Federale di Prima Istanza;
  - 6) La Corte Federale d'Appello;
  - 7) La Procura Federale.

#### **Art. 33 – Il Giudice Sportivo Regionale.**

- 1. Il Giudice Sportivo Regionale, organo monocratico istituito presso ciascun Comitato Regionale, è nominato per la durata di un anno sportivo dal Consiglio Federale, su proposta di tale Comitato.
- 2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, vengono nominati i Giudici supplenti.
- 3. Le funzioni di segretario e di segretario supplente vengono espletate da persone nominate da ciascun Comitato Regionale.

#### **Art. 34 – Il Giudice Sportivo Nazionale.**

- 1. Il Giudice Sportivo Nazionale, organo monocratico, è nominato per la durata di un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale nomina altresì, per la medesima durata, i Giudici supplenti, il Segretario ed i relativi supplenti.

#### **Art. 35 – La Commissione Giudicante Federale.**

- 1. La Commissione Giudicante Federale è organo collegiale, che giudica nella composizione di tre membri.
- 2. Il Consiglio Federale nomina, per ogni quadriennio olimpico, il Presidente, due Vice Presidenti, che fungono da Presidenti supplenti o membri, quattro membri effettivi e due supplenti nonché il Segretario ed i relativi supplenti.
- 3. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano anagraficamente; in caso di impedimento di questi dall'altro Vice Presidente e, nel caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro effettivo più anziano anagraficamente.

#### **Art. 36 – La Commissione di Appello Federale**

- 1. La Commissione di Appello Federale è organo collegiale, che giudica nella composizione di tre membri.
- 2. Il Consiglio Federale nomina, per ogni quadriennio olimpico, il Presidente, due Vice Presidenti, che fungono da Presidenti supplenti o membri, due

membri effettivi e tre supplenti nonché il Segretario ed i relativi supplenti.

4. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano anagraficamente; in caso di impedimento di questi dall'altro Vice Presidente e, nel caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro effettivo più anziano anagraficamente.

#### **Art. 37 – La Corte Federale di Prima Istanza.**

1. La Corte Federale di Prima Istanza è organo collegiale di primo grado che giudica nella composizione di tre membri tra cui obbligatoriamente il Presidente o il Vice Presidente.
2. E' eletta dall'Assemblea Generale ed è composta da tre componenti effettivi e da tre supplenti e dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.
3. I membri effettivi nominano nel loro seno il Presidente e il Vice Presidente.
4. Le decisioni della Corte Federale di Prima Istanza sono assunte a maggioranza e sono impugnabili avanti alla Corte Federale d'Appello.
5. Il Consiglio Federale nomina il Segretario ed i relativi supplenti.

#### **Art. 38– La Corte Federale d'Appello**

1. La Corte Federale di Appello è organo collegiale di secondo grado competente sulle impugnazioni avverso le decisioni della Corte Federale di Prima Istanza e giudica nella composizione di tre membri tra cui obbligatoriamente il Presidente o il Vice Presidente.
2. E' eletta dall'Assemblea Generale ed è composta da tre componenti effettivi e da tre supplenti e dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.
3. I membri effettivi nominano nel loro seno il Presidente e il Vice Presidente.
4. Le decisioni della Corte Federale d'Appello sono assunte a maggioranza e non sono impugnabili. E' fatta salva la competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport.
5. Il Consiglio Federale nomina il Segretario e i relativi supplenti.

#### **Art. 39 – La Procura Federale.**

1. La Procura Federale, organo inquirente e requirente, è composta dal Procuratore Federale e da uno o più sostituti.

2. Ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme federali, di promuovere l'azione disciplinare e di provvedere alle istruttorie sui fatti comunque configuranti infrazioni o violazione di norme federali commesse dai tesserati o dagli affiliati, disponendo, quando ne sia il caso, il rinvio a giudizio dinanzi alla Commissione Giudicante Federale o alla Corte Federale di Prima Istanza oppure, in caso di manifesta infondatezza della notizia di infrazione o di esito negativo dell'istruttoria espletata, disponendo l'archiviazione.
3. Il Consiglio Federale nomina, per ogni quadriennio olimpico, il Procuratore Federale e almeno quattro Sostituti Procuratori Federali.
4. Il Consiglio Federale nomina il Segretario ed i relativi supplenti.

#### **Art. 40 – Relazione statistica.**

1. Gli organi di Giustizia sportiva inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio Federale una relazione sull'attività svolta, nel corso dell'anno sportivo conclusosi l'antecedente 30 giugno, corredata di dati statistici secondo lo schema di rilevazione stabilito dal menzionato Consiglio.

### **CAPO II: LA COMPETENZA DEGLI ORGANI**

#### **Art. 41 – Competenza del Giudice Sportivo Regionale.**

1. Il Giudice Sportivo Regionale è competente per l'omologazione delle gare organizzate dai Comitati Regionali e per gli illeciti tecnici commessi in occasione di tali gare nonché per l'adozione di decisioni giurisdizionali di primo grado in ordine ai ricorsi in opposizione avverso i provvedimenti di omologazione e disciplinari dallo stesso emanati.
2. E' altresì competente per gli illeciti tecnici comunque connessi allo svolgimento di tali gare nelle ipotesi di cui all'art. 24 c. 2.

#### **Art. 42 – Competenza del Giudice Sportivo Nazionale.**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per l'omologazione delle gare diverse da quelle indicate dall'art. 41 e per gli illeciti tecnici commessi in occasione di tali gare nonché per l'adozione di decisioni giurisdizionali di primo grado in ordine ai ricorsi in opposizione avverso i provvedimenti di omologazione e disciplinari dallo stesso emanati.

2. E' altresì competente per gli illeciti tecnici comunque connessi allo svolgimento di tali gare nelle ipotesi di cui all'art. 24 c. 2.

**Art.43 – Competenza della Commissione Giudicante Federale.**

1. La Commissione Giudicante Federale è competente:
  - a. Per le infrazioni che non appartengono alla competenza del Giudice Sportivo, Regionale o Nazionale;
  - b. Per le opposizioni all'archiviazione disposta dalla Procura Federale nelle materie di sua competenza.
  - c. Per i reclami contro le delibere della Commissione Paritetica di Conciliazione in materia di indennità di formazione.

**Art. 44 – Competenza della Commissione di Appello Federale**

1. La Commissione di Appello Federale è competente:
  - a. Per le impugnazioni avverso le decisioni in opposizione del Giudice Sportivo Regionale o Nazionale;
  - b. Per le impugnazioni proposte avverso le decisioni della Commissione Giudicante Federale;
  - c. Per le domande di riabilitazione.
2. Le decisioni della Commissione di Appello Federale sono assunte a maggioranza e non sono impugnabili. E' fatta salva la competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport.

**Art. 45 – Competenza della Corte Federale di Prima Istanza.**

1. La Corte Federale è competente in ordine: alle infrazioni commesse dai componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti e dai Presidenti dei Comitanti Regionali;
  - A. alle impugnazioni avverso i provvedimenti relativi alla affiliazione od al tesseramento;
  - B. alle impugnazioni per motivi di incompetenza o illegittimità avverso i provvedimenti gestionali o organizzativi che incidono direttamente sulla posizione degli affiliati o dei tesserati;
  - C. alle impugnazioni in ordine alla legittimità delle Assemblée Nazionali e Regionali e ai loro deliberati;
  - D. alle opposizioni alla archiviazione disposta dalla Procura Federale nelle materie di sua competenza.

2. Permane la competenza del Giudice Sportivo, Regionale o Nazionale, per gli illeciti tecnici commessi dai Consiglieri Federali eletti tra i tesserati giocatori e tecnici nell'ambito di tali attività.

**Art. 46 - Competenza della Corte Federale di Appello.**

1. La Corte Federale di Appello è competente in ordine alle impugnazioni avverso le decisioni della Corte Federale di Prima Istanza.

**Art. 47 – La ricsuzione e l'astensione.**

1. Il componente l'organo giudicante ha l'obbligo di astenersi quando:
  - a) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
  - b) sussista rapporto di manifesta amicizia o inimicizia con una delle parti;
  - c) abbia pronunciato decisioni in altro grado del procedimento o svolto funzioni inquirenti o requirenti relativamente al medesimo procedimento;
  - d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
  - e) se ha interesse nel procedimento.
  - f) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. Il componente l'organo giudicante può essere ricsuto dalle parte negli stessi casi in cui ha l'obbligo di astenersi, nonché se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'incollazione.
3. Sulla dichiarazione di astensione decide:
  - a. Il Presidente dell'organo collegiale quando si astiene un membro dello stesso;
  - b. Il Presidente della Commissione di Appello Federale quando si astiene un Giudice Sportivo o il Presidente della Commissione Giudicante Federale.
  - c. Il Presidente della Corte Federale d'Appello quando si astiene il Presidente della Commissione di Appello Federale o il Presidente della Corte Federale di Prima Istanza.
4. Sulla dichiarazione di ricsuzione decide:
  - a. La Commissione di Appello Federale quando è ricsuto un Giudice Sportivo Regionale o Nazionale.
  - b. La Corte Federale di Prima Istanza quando è ricsuto un componente della Commissione Giudicante Federale o di Appello Federale.
  - c. La Corte Federale di Appello quando è ricsuto un componente della Corte Federale di Prima Istanza o un proprio membro.

5. I giudici chiamati a decidere sulla ricusazione non possono essere ricusati.

6. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione si a sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

7. Le dichiarazioni di astensione e di ricusazione sospendono il procedimento.

8. La decisione deve essere pronunciata entro sette giorni dalla dichiarazione di astensione o dalla presentazione della dichiarazione di ricusazione, sentito, nel secondo caso, il Giudice ricusato.

9. In caso di accoglimento deve essere indicato il sostituto dell'astenuo o del ricusato.

#### **Art. 48 – Attribuzioni della Procura Federale.**

1. La Procura Federale svolge le istruttorie relative alle denunce pervenute da parte dei tesserati, soggetti affiliati, organi, organismi e strutture federali e ai fatti, aventi rilevanza disciplinare, di cui sia venuta comunque a conoscenza, ed esercita l'azione disciplinare innanzi al competente organo di Giustizia.
2. Per l'espletamento dell'attività istruttoria può avvalersi, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, sia generale che federale, di tutti i mezzi di accertamento ritenuti idonei, nonché della collaborazione degli organi, degli organismi e delle strutture federali.
3. Il pimento di singole atti istruttori può essere delegato al Giudice Sportivo Regionale, qualora tale delega consenta di ridurre i tempi dell'istruttoria.
4. Qualora la notizia di illecito sia manifestamente infondata o dall'istruttoria espletata non emergano elementi idonei a sostenere l'azione disciplinare in sede giudicante, il Procuratore Federale dispone l'archiviazione.
5. Il Procuratore Federale o un Sostituto intervengono obbligatoriamente alle udienze degli organi di Giustizia collegiali con esclusione dei giudizi impugnatori.

#### **Art. 49 – Sede degli organi di giustizia.**

1. Gli organi di Giustizia, con l'esclusione del Giudice Sportivo Regionale, hanno sede in Roma presso la F.I.R.

### **CAPO III: GLI ATTI**

#### **Art. 50 – Lingua degli atti.**

1. Gli atti del procedimento disciplinare sono compiuti in lingua italiana.
2. Qualora, nel corso di tale procedimento, debba essere interrogato o esaminato un cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, a richiesta di questi l'interrogatorio o l'esame deve essere compiuto, mediante l'ausilio di interprete, nella madrelingua ed il relativo verbale deve essere redatto, mediante l'ausilio di idoneo traduttore, anche in tale lingua.
3. Qualora, nell'ambito del procedimento disciplinare, debba essere interrogato o esaminato un cittadino straniero, il quale non conosca la lingua italiana, l'organo procedente deve avvalersi di idoneo interprete. Il relativo verbale deve dare atto del ricorso a tale ausilio.

#### **Art. 51 – Modalità di documentazione.**

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale, salvo quanto previsto dal comma 3, è redatto in forma riassuntiva da colui che svolge le funzioni di Segretario dell'organo di Giustizia.
3. Il verbale è redatto in forma integrale quando deve documentare un interrogatorio o un esame. Può essere comunque redatto in forma riassuntiva quando si proceda alla riproduzione fonografica dell'interrogatorio o dell'esame. Di tale riproduzione deve essere dato atto nel verbale medesimo, al quale la riproduzione deve essere allegata.
4. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando necessario, dell'ora in cui l'atto è iniziato e si è concluso, nonché le generalità delle persone intervenute e la descrizione di quanto avvenuto in presenza dell'organo di Giustizia.
5. Il verbale è sottoscritto dall'organo di Giustizia, in persona del Presidente qualora collegiale, e dal redattore.

#### **Art. 52 – Copie degli atti.**

1. Dopo l'esercizio dell'azione disciplinare o la richiesta di archiviazione e comunque dopo la definizione del procedimento chiunque abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copia degli atti.
2. Sulla richiesta provvede l'organo di Giustizia, in persona del Presidente qualora collegiale, avanti il quale pende il procedimento o che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la decisione non più soggetta a impugnazione.

#### **Art. 53 – La motivazione.**

1. I provvedimenti degli organi giudicanti aventi natura decisoria, ancorché non definitivi, debbono essere motivati.

**Art. 54 – Le udienze.**

1. Le udienze dei procedimenti disciplinari sono tenute in appositi locali della F.I.R. con la presenza delle parti interessate e dei relativi difensori e sono pubbliche, salvo diversa disposizione dell'organo giudicante.

**Art. 55 - Le notificazioni.**

1. Le notificazioni vengono di regola eseguite, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, mediante raccomandata o con telegramma, che si presumono ricevuti dal destinatario rispettivamente il settimo e il primo giorno successivo a quello della spedizione. La notificazione si intende eseguita anche quando l'atto è stato restituito per compiuta giacenza.
2. L'organo di Giustizia può comunque disporre, con atto motivato, diverse modalità di notificazione, purché oggettivamente idonee ad assicurare la conoscibilità dell'atto notificando.
3. Le notificazioni ai tesserati giocatori o agli altri tesserati risultanti dalla lista dei partecipanti alla gara di cui all'art.84 R.O., in relazione alle infrazioni commesse in occasione della gara stessa, sono effettuate presso la sede o il domicilio eletto del soggetto affiliato di appartenenza.
4. In tutti gli altri casi le notificazioni vanno eseguite presso la residenza o il domicilio indicati nella richiesta di tesseramento o in successive comunicazioni di variazione.
5. Nel caso in cui sia divenuto impossibile effettuare le notificazioni agli indirizzi sopra indicati per irrimediabilità del destinatario le notificazioni stesse si intendono effettuate con il deposito dell'atto presso la segreteria della Federazione.

**Art.56 – Correzioni di errori materiali.**

1. La correzione dei provvedimenti inficiati da errori ed omissioni, che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio e senza formalità, dall'organo di Giustizia che ha emesso il provvedimento.
2. Qualora avverso il provvedimento sia stata proposta impugnazione, la correzione è disposta dall'organo competente a conoscere l'impugnazione.

**CAPO IV: I TERMINI**

**Art. 57 – Regola generale.**

1. I termini previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello di cui all'art. 69, comma 1, si considerano previsti a pena di decadenza.

**Art. 58 – Computo dei termini.**

1. I termini del procedimento disciplinare sono stabiliti in giorni, mesi ed anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Nel computo del termine non si calcola il giorno in cui è iniziata la decorrenza; si computa l'ultimo giorno.
4. Quando il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo al festivo.
5. Il termine per compiere atti presso una struttura federale si considera scaduto nel momento in cui, secondo le relative disposizioni organizzative, tale struttura è chiusa al pubblico.
6. Il termine per lo svolgimento dei giudizi è di 90 giorni e decorre, per ogni singola fase, dal compimento del suo primo atto. Ai fini di quanto sopra, il giudizio si ritiene svolto con la lettura del dispositivo.

**Art. 59 – Restituzione in termini.**

1. Su richiesta della parte che vi abbia interesse, può essere disposta la restituzione nel termine, qualora venga provato che tale parte non aveva potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.
2. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
3. Sulla richiesta decide, senza formalità, l'organo di Giustizia che procede nel momento della presentazione della stessa. Tale organo provvede, quando ne ricorrano i presupposti, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte, rimessa nei termini, aveva diritto di assistere.

**CAPO V: LE NULLITÀ'**

**Art. 60 – Principio generale di tassatività.**

1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi espressamente previsti dal regolamento.

**Art. 61 – Nullità generali.**

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:
  - a. Le condizioni di capacità dell'organo di Giustizia ed il numero dei componenti necessari per costituire quelli collegiali;
  - b. L'iniziativa del Procuratore Federale e la partecipazione necessaria al procedimento;

- c. L'intervento e l'assistenza del tesserato o affiliato soggetto al procedimento disciplinare.

**Art. 62 – Nullità assolute.**

Sono insanabili e rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'art. 61 lett. a) e b) nonché quelle relative all'intervento del tesserato o affiliato.

**Art. 63 – Nullità relative.**

La mancanza di assistenza del tesserato o dell'affiliato è rilevata esclusivamente su eccezione di parte, entro il grado di giudizio in cui si è verificata e, qualora si sia verificata in istruttoria, entro il giudizio di primo grado.

**CAPO VI: L'ISTRUTTORIA**

**Art. 64 – Acquisizione delle notizie di infrazione.**

1. Il Procuratore Federale acquisisce notizia delle infrazioni di propria iniziativa e riceve le notizie di tali infrazioni dalle denunce provenienti dai tesserati, soggetti affiliati, organi, compresi quelli di Giustizia sportiva, organismi e strutture federali.

**Art. 65 – Registro delle notizie di infrazione.**

1. Il Procuratore Federale o il Sostituto o i Sostituti delegati iscrivono, con l'ausilio del Segretario, nell'apposito registro, predisposto e vidimato annualmente dal Procuratore Federale e custodito presso il proprio ufficio, ogni notizia di infrazione comunque pervenuta escluse quelle relative ad infrazioni tecniche per le quali non sia necessaria attività istruttoria.
2. La notizia è numerata progressivamente, con riferimento ad ogni anno.
3. Per ogni notizia dovranno essere successivamente iscritti il nome o i nomi dei tesserati o affiliati, ai quali sia attribuibile l'infrazione, e l'esito dell'istruttoria.

**Art. 66– Fascicolo della notizia di infrazione.**

1. Per ciascuna notizia dovrà essere formato un fascicolo nel quale verranno conservati gli atti del procedimento.
2. Sulla copertina del fascicolo dovrà essere indicato, con sottoscrizione del Procuratore Federale, il nominativo del Sostituto e dei Sostituti eventualmente delegati per l'istruttoria. Tale delega può essere revocata in ogni momento.

**Art. 67 – Convocazioni.**

1. Qualora sia necessario interrogare o esaminare un tesserato, l'atto di convocazione dovrà essere notificato almeno tre giorni prima della data fissata per l'incombente istruttorio.
2. Qualora si tratti di un interrogatorio, nell'atto di convocazione, oltre alla descrizione del fatto addebitato e delle norme che si assumono violate, dovrà essere indicato che:
  - a. Il nome del convocato è stato iscritto nel registro delle notizie di infrazione;
  - b. Il tesserato ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un altro tesserato, purché non avente la qualifica di dirigente federale o di arbitro;
  - c. Il tesserato ha la facoltà di non presentarsi.
3. Possono essere convocati anche non tesserati. In tale caso l'atto di convocazione dovrà essere notificato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'incombente istruttorio.

**Art. 68 – Acquisizione di atti.**

1. Tutti gli organi, gli organismi e le strutture federali debbono consegnare in copia o, se specificamente indicato, in originale la documentazione in proprio possesso alla Procura Federale che ne abbia fatto richiesta.

**Art. 69 – Esiti dell'istruttoria.**

1. Il Procuratore Federale, quando non dispone l'archiviazione, esercita l'azione disciplinare, entro 90 giorni dalla data in cui il nome del tesserato o affiliato al quale è attribuita l'infrazione, è stato iscritto nel registro di cui all'art. 65.
2. Nel caso di cui all'art. 72 c. 3 entro lo stesso termine trasmette gli atti con le sue conclusioni al Giudice Sportivo. In caso di decisione difforme dalle conclusioni spetta al Procuratore Federale il potere di impugnazione ai sensi degli artt. 80 e 81.
3. L'azione disciplinare non può essere esercitata, salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, se l'incolpato, tesserato o legale rappresentante del soggetto affiliato, non sia stato interrogato sui fatti costituenti l'oggetto della contestazione ovvero se tali fatti non siano stati enunciati in una convocazione ritualmente notificatagli e rimasta senza effetto.
4. L'azione disciplinare viene esercitata con il deposito, presso la Segreteria dell'Organo di Giustizia competente per il giudizio della richiesta di giudizio con il fascicolo della notizia di infrazione.
5. La richiesta di giudizio deve contenere l'indicazione:
  1. Dei nominativi del tesserato o dell'affiliato nei confronti dei quali viene formulata;
  2. Del fatto contestato e delle norme violate
6. Entro il termine indicato nel comma 1 il Procuratore Federale, qualora non sussistano elementi di prova



idonei a sostenere l'azione disciplinare o la notizia di infrazione sia manifestamente infondata dispone l'archiviazione degli atti dandone contestuale comunicazione, oltre che alla Segreteria Generale, al denunciante che vi abbia un interesse diretto e che ne abbia fatto espressa richiesta il quale può proporre opposizione con ricorso alla Commissione Giudicante Federale o alla Corte Federale di Prima Istanza, a seconda della competenza per materia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Organo Giudiziario competente, richieste eventualmente nuove indagini, nel caso in cui ritenga fondata l'opposizione, dispone che il Procuratore Federale eserciti l'azione disciplinare; in tal caso non possono far parte del collegio i membri che hanno deciso sull'opposizione.

#### **Art. 70 – Sospensione cautelare**

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che consiste nell'inibizione alla partecipazione a qualunque attività federale e che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini (e in tal caso deve essere diretta all'organo che sarebbe competente per il giudizio) che durante le fasi del dibattimento in presenza congiuntamente dei seguenti presupposti:
  - a. la gravità dell'infrazione;
  - b. i gravi indizi di colpevolezza;
  - c. l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o pericolo di reiterazione delle violazioni.
3. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione dello stesso genere eventualmente irrogata.
4. Il provvedimento della sospensione è reclamabile, se non adottato dal giudice di ultima istanza, con le modalità di cui agli artt. 80 e 81 in quanto applicabili.
5. Il provvedimento della sospensione cautelare è adottato sulla base degli atti e senza contraddittorio e deve essere adeguatamente motivato con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti indicati nel comma 2.

### **CAPO VII: IL GIUDIZIO**

#### **Art. 71 - Giudizio omologatorio e monitorio del Giudice Sportivo Regionale e del Giudice Sportivo Nazionale.**

1. Il Giudice Sportivo Regionale e quello Nazionale, ciascuno con riferimento alle gare di propria

competenza, esaminati il referto arbitrale e la documentazione allegata, l'eventuale rapporto del Commissario di campo ed i reclami qualora proposti e le conclusioni del Procuratore Federale nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 72 nonché eventuali segnalazioni dei Comitati Regionali o della Commissione Organizzatrice Gare nei casi previsti dall'art. 24, comma 2:

- a. Omologa la gara;
  - b. Irroga le sanzioni per illecito tecnico.
2. I provvedimenti sanzionatori sono immediatamente notificati agli interessati e comunicati al Procuratore Federale.
  3. Nel caso di irrogazione di sanzioni a tesserati, il provvedimento va notificato anche all'affiliato.
  4. Per ogni provvedimento omologatorio o monitorio oggetto di opposizione, deve essere formato un fascicolo contenente il provvedimento opposto nonché gli atti e i documenti previamente esaminati.

#### **Art.72- Esame preventivo di ammissibilità del reclamo proposto all'Arbitro.**

1. Nel caso sia stato presentato reclamo all'arbitro ai sensi dell'art.84 2° comma n.3 R.O., il Giudice Sportivo Nazionale o quello regionale, prima di entrare nel merito ed assumere i provvedimenti di cui all'art.91 R.O., deve preliminarmente valutare l'ammissibilità del reclamo.
2. Il reclamo è ammissibile esclusivamente se sussistono le seguenti condizioni:
  - I. sia redatto per iscritto e sia sottoscritto da un dirigente, dall'accompagnatore o dal capitano della squadra;
  - II. sia stato presentato all'arbitro entro quarantacinque minuti dal termine della gara;
  - III. sia attinente a:
    - (a) violazione delle norme relative alla omologazione del campo di gara;
    - (b) violazione da parte dell'arbitro dell'art.90 R.O, con esclusione delle ipotesi previste dal 1° comma lettera b) e dall'ultimo comma;
    - (c) violazione da parte dell'arbitro di norme federali, con esclusione di comportamenti che attengano a valutazioni tecniche, che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara;
    - (d) violazione delle norme che disciplinano la partecipazione dei giocatori alla gara ;
    - (e) fatti per i quali sia richiesta la prova televisiva nelle ipotesi previste dall'art. 77, ai fini della contestazione delle ipotesi ivi previste; in tal caso la prova televisiva deve pervenire all'Ufficio del Giudice Sportivo entro dieci giorni dalla data del reclamo.
3. Il reclamo è altresì ammissibile nelle ipotesi di cui all'art. 77 c. 1 lett. b); in tal caso il reclamo può essere anche proposto al Giudice Sportivo competente con

telegramma spedito entro il terzo giorno successivo alla gara in cui può essere fatta riserva di indicare i mezzi di prova entro il termine di giorni trenta. Qualora detti mezzi di prova siano tempestivamente indicati il Giudice Sportivo trasmette gli atti al Procuratore Federale per le necessarie indagini.

**Art. 73 - Giudizio della Commissione Giudicante Federale.**

1. Entro sette giorni dal deposito della richiesta di giudizio presso la Segreteria della Commissione Giudicante Federale, il Presidente di tale Commissione fissa l'udienza per una data non successiva al ventesimo giorno da tale deposito.
2. Il provvedimento di fissazione dell'udienza va comunicato al Procuratore Federale e deve essere notificato all'interessato almeno sette giorni prima della data indicata.
3. Deve essere altresì notificato l'avviso della facoltà di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo depositato a norma dell'art. 69, comma 3, nonché della facoltà di essere assistito a proprie spese da un avvocato o da un tesserato, purchè non avente la qualifica di dirigente federale o di arbitro, munito di procura scritta.
4. All'udienza, accertata dalla Commissione la regolare costituzione del contraddittorio, il Procuratore Federale e l'incolpato formulano eventuali richieste istruttorie, comprese quelle relative ad acquisizioni documentali.
5. Ammesse le prove eventualmente richieste ed espletata, ove possibile nella stessa udienza, l'attività istruttoria, anche disposta d'ufficio, le parti formulano le rispettive richieste con facoltà di replica.
6. La decisione è deliberata subito dopo la formulazione delle conclusioni, anche a maggioranza dei componenti la Commissione.
7. Conclusa la deliberazione il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo di cui viene data immediata lettura in udienza.
8. La decisione deve essere redatta e, sottoscritta dal Presidente, depositata in Segreteria entro i successivi quindici giorni. Copia della decisione va trasmessa al Procuratore Federale e inviata alle parti mediante lettera raccomandata A.R. Nel caso di irrogazione di sanzione ad un tesserato, una copia va inviata con le medesime modalità anche alla società di appartenenza.

**Art. 74 – Giudizio in seguito a reclamo avverso le delibere della Commissione Paritetica di Conciliazione.**

1. Il reclamo avverso le delibere della Commissione Paritetica di Conciliazione deve essere proposto entro il termine di trenta giorni da quello in cui il reclamante ha avuto legale conoscenza della delibera mediante ricorso

da depositarsi presso la Segreteria della Commissione Giudicante Federale.

2. Il ricorso deve, a pena di inammissibilità:
  - a. Indicare la delibera avverso la quale viene proposto reclamo;
  - b. Indicare i motivi del reclamo;
  - c. Essere corredato dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale;
  - d. Essere sottoscritto dall'interessato o dal difensore, avvocato o altro tesserato non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
3. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso il Presidente della Commissione fissa l'udienza per una data non successiva al quarantesimo giorno da tale deposito.
4. Il provvedimento di fissazione dell'udienza deve essere notificato al ricorrente e ai controinteressati almeno venti giorni prima della data ivi indicata. Indipendentemente dalla notifica i controinteressati possono spontaneamente intervenire in giudizio presentando deduzioni e documenti.
5. E' facoltà delle parti depositare fino a cinque giorni prima dell'udienza memorie difensive.
6. All'udienza, se la Commissione non ritiene di espletare attività istruttoria, le parti formulano le rispettive richieste con facoltà di replica.
7. La decisione è deliberata subito dopo la formulazione delle conclusioni, anche a maggioranza dei componenti la Commissione.
8. Conclusa la discussione il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo di cui viene data immediata lettura in udienza.
9. La decisione deve essere redatta e, sottoscritta dal Presidente, depositata in Segreteria entro i successivi trenta giorni. Copia della decisione va comunicata alla Federazione e inviata alle parti mediante lettera raccomandata A.R.
10. Il procedimento deve essere concluso entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

**Art. 75– Giudizio disciplinare della Corte Federale di Prima Istanza.**

1. Entro dieci giorni dal deposito della richiesta di giudizio presso la Segreteria della Corte Federale, il Presidente fissa l'udienza per una data non successiva al trentesimo giorno da tale deposito.
2. Il provvedimento di fissazione dell'udienza va comunicato al Procuratore Federale e deve essere notificato all'interessato almeno dodici giorni prima della data ivi indicata.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 73 commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con esclusione del termine per il deposito della decisione che va effettuata entro il trentesimo giorno successivo alla lettura del dispositivo in udienza.

#### **Art. 76 – Giudizio impugnatorio della Corte Federale di Prima Istanza.**

1. Nel caso di impugnazione di provvedimenti federali o di delibere assembleari di cui all'art. 45 dello Statuto federale, il ricorso deve essere depositato entro il termine di trenta giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto legale conoscenza dell'atto o da quello della data di celebrazione dell'assemblea presso la Segreteria della Corte Federale di Prima Istanza e notificato a pena di inammissibilità alla Federazione entro i quindici giorni successivi.
2. Il ricorso, che può essere proposto unicamente per motivi di incompetenza e illegittimità, deve, a pena di inammissibilità:
  - a. Indicare il provvedimento o la delibera avverso i quali viene proposta impugnazione;
  - b. Indicare i motivi dell'impugnazione, le norme violate ed esporre sommariamente i fatti;
  - c. Indicare i contro interessati;
  - d. Essere corredato dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale;
  - e. Essere sottoscritto dall'interessato o dal difensore, avvocato o altro tesserato non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
3. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso il Presidente della Corte fissa l'udienza per una data non successiva al quarantesimo giorno da tale deposito.
4. Il provvedimento di fissazione dell'udienza va comunicato alla Federazione e deve essere notificato al ricorrente e ai contro interessati individuati dal ricorrente almeno venti giorni prima della data ivi indicata. Indipendentemente dalla notifica i contro interessati possono spontaneamente intervenire in giudizio presentando deduzioni e documenti.
5. E' facoltà delle parti depositare fino a cinque giorni prima dell'udienza memorie difensive.
6. All'udienza se la Corte non ritiene di dover disporre l'integrazione del contraddittorio o di espletare attività istruttoria, le parti formulano le rispettive richieste con facoltà di replica.
7. La decisione è deliberata subito dopo la formulazione delle conclusioni, anche a maggioranza dei componenti la Corte.
8. Conclusa la discussione il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo di cui viene data immediata lettura in udienza.
9. La decisione deve essere redatta e, sottoscritta dal Presidente, depositata in Segreteria entro i successivi trenta giorni. Copia della decisione va comunicata alla Federazione e inviata alle parti mediante lettera raccomandata A.R.
10. Il procedimento deve essere concluso entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

#### **Art. 77– Prova televisiva.**

1. Gli organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare, in ogni stato e grado del giudizio e nel rispetto delle disposizioni procedurali, riprese televisive o filmate, le quali offrano piena garanzia tecnica e documentale, nelle seguenti ipotesi:
  - a. Qualora tale documentazione sia idonea a dimostrare che gli atti redatti dall'arbitro o dal Commissario di campo indichino quale ammonito o espulso persona diversa da quella che abbia commesso il fatto determinante l'ammonizione o l'espulsione;
  - b. Qualora tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime;
  - c. Qualora tale documentazione concerna fatti violenti commessi, in occasione della gara, da soggetti non partecipanti agonisticamente alla gara.
  - d. I fatti di cui alle lettere b) e c) debbono essere contestati specificamente con il reclamo di cui all'art.84, R.O.
  - e. Il fatto che non risulta dal referto arbitrale si intende come fatto non rilevato dall'ufficiale di gara.

#### **CAPO VIII: LE IMPUGNAZIONI – LA REVISIONE – LA RIABILITAZIONE**

##### **Art. 78 - Le impugnazioni.**

1. Le decisioni degli organi di Giustizia sono impugnabili a norma di quanto disposto da questo Capo.
2. I soggetti affiliati hanno legittimazione a proporre impugnazione anche avverso decisioni che abbiano ad oggetto sanzioni nei confronti dei propri tesserati.

##### **Art. 79 – Contributo funzionale.**

1. La proposizione di ogni impugnazione è subordinata al pagamento di una somma, quale contributo al funzionamento degli organi di Giustizia, il cui importo e le relative modalità di versamento sono stabilite annualmente con delibera del Consiglio Federale.
2. Tale somma è restituita nel caso di accoglimento, anche parziale, della impugnazione.

##### **Art. 80– Opposizione alle decisioni omologatorie e monitorie del Giudice Sportivo Regionale e di quello Nazionale.**

1. Nel termine di cinque giorni successivi alla notificazione della decisione omologatoria o monitoria, il soggetto affiliato partecipante alla gara, quanto alla prima decisione, ed il soggetto tesserato o affiliato al quale sia stata irrogata una sanzione o al cui tesserato sia stata irrogata una sanzione, quanto alla seconda, possono

proporre opposizione mediante ricorso da depositarsi presso la Segreteria del Giudice Sportivo o da inviarsi con lettera raccomandata. In tale caso farà fede il timbro postale relativo alla data di invio.

2. Il ricorso deve, a pena di inammissibilità:
  - a. Indicare il provvedimento omologatorio o monitorio avverso il quale viene proposta l'opposizione;
  - b. Indicare i motivi dell'opposizione;
  - c. Essere corredato, nel caso di opposizione a provvedimento omologatorio, dalla prova di averne inviato copia, con lettera raccomandata A.R., all'altro affiliato partecipante alla gara;
  - d. Essere corredato dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale;
  - e. Essere sottoscritto dall'interessato o dal difensore, avvocato o altro tesserato non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
  - f. Essere preceduto da tempestivo reclamo nei casi di cui all'art. 72, comma 2, punto III.
6. E' facoltà della società contro interessata far pervenire al Giudice Sportivo una memoria difensiva.
3. Il Giudice Sportivo può assumere, non in contraddittorio, le prove richieste o quelle disposte di ufficio, per un più completo accertamento dei fatti e comunque al fine di integrare il referto dell'arbitro o di eliminare le contraddizioni intrinseche ad esso o col rapporto del Commissario di campo sullo specifico punto.
7. La decisione e la relativa motivazione vanno depositate entro dieci giorni dal deposito dell'opposizione o dal ricevimento della stessa, qualora spedita a mezzo posta. Copia va trasmessa al Procuratore Federale e inviata alle altre parti con lettera raccomandata A.R.

#### **Art. 81 – Appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale e di quello Nazionale.**

1. Il Procuratore Federale, le società partecipanti alla gara, nel caso di decisione conseguente ad opposizione a quella omologatoria, il tesserato o l'affiliato al quale sia stata irrogata una sanzione, nel caso di decisione conseguente a opposizione a quella monitoria, possono proporre impugnazione avverso le decisioni del Giudice Sportivo.
2. L'appello deve essere proposto, entro dieci giorni dalla ricezione della decisione, con atto scritto che deve essere depositato presso la Segreteria della Commissione di Appello Federale o inviato con lettera raccomandata. In tal caso farà fede il timbro postale relativo alla data di invio.
3. L'appello deve, a pena di inammissibilità:
  - a. Indicare la decisione del Giudice Sportivo Regionale o Nazionale avverso la quale viene proposto;

- b. Enunciare i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnativa;
  - c. Indicare eventuali mezzi di prova;
  - d. Essere corredato, nel caso di reclamo avverso la decisione conseguente all'opposizione contro quella omologatoria, dalla prova di averne inviato copia con lettera raccomandata A.R. all'altra società partecipante alla gara;
  - e. Essere corredato dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale;
  - f. Essere sottoscritto dal reclamante o dal difensore, avvocato o altro tesserato, non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
4. Il Presidente della Commissione dispone, per il tramite del Segretario, la richiesta all'Ufficio del Giudice Sportivo Regionale o Nazionale, dell'immediato inoltro del fascicolo di cui all'art. 71 c. 4 e fissa l'udienza in una data non successiva al ventesimo giorno dal deposito o dalla ricezione, qualora inviata a mezzo posta, dell'appello.
  5. Il provvedimento di fissazione dell'udienza va comunicato al Procuratore Federale e deve essere notificato alle parti interessate almeno sette giorni prima della data ivi indicata.
  6. Deve essere altresì notificato l'avviso della facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione relativa alla decisione impugnata trasmessa dall'Ufficio del Giudice Sportivo, nonché dell'appello proposto con gli eventuali allegati, di quella di presentare memoria e di quella di essere assistito da un avvocato o da altro tesserato, non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
  7. Si applicano le disposizioni di cui all'art.73 commi 4, 5, 6, 7 e 8.

#### **Art. 82 – Appello avverso le decisioni della Commissione Giudicante Federale**

1. Il Procuratore Federale, il tesserato o l'affiliato al quale sia stata irrogata una sanzione o al cui tesserato sia stata irrogata una sanzione oppure le parti nel giudizio di reclamo avverso le delibere della Commissione Paritetica di Conciliazione possono proporre appello avverso le decisioni della Commissione Giudicante Federale.
2. L'appello deve essere proposto, entro quindici giorni dalla ricezione della motivazione della decisione, con atto scritto che deve essere depositato presso la Segreteria della Commissione di Appello Federale o inviato con lettera raccomandata. In tal caso farà fede il timbro postale relativo alla data di invio.
3. L'appello deve, a pena di inammissibilità:
  - a) Indicare la decisione della Commissione Giudicante Federale avverso la quale viene proposto;

- b) Enunciare i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnativa;
  - c) Indicare eventuali mezzi di prova;
  - d) Essere corredata dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale;
  - e) Essere sottoscritto dall'appellante o dal difensore, avvocato o altro tesserato, non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
4. Il Presidente della Commissione di Appello Federale dispone, per il tramite del Segretario, la richiesta alla Segreteria della Commissione Giudicante Federale, l'immediato invio di tutta la documentazione relativa alla decisione impugnata e fissa l'udienza in una data non successiva al trentesimo giorno dal deposito o dalla ricezione dell'appello, qualora inviato a mezzo posta.
  5. Il provvedimento di fissazione dell'udienza va comunicato al Procuratore Federale e deve essere notificato alle parti interessate almeno dodici giorni prima della data ivi indicata.
  6. Deve essere altresì notificato l'avviso della facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione relativa alla decisione appellata, trasmessa dalla Segreteria della Commissione Giudicante Federale, nonché dell'appello proposto con gli eventuali allegati, di quella di essere assistito da un avvocato o altro tesserato, non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
  7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 73 c. 4, 5, 6, 7 ed 8 con esclusione del termine per il deposito della motivazione, che va effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla lettura del dispositivo in udienza.

**Art. 83 –Appello avverso le decisioni disciplinari della Corte Federale di Prima Istanza.**

1. Il Procuratore Federale, il tesserato o l'affiliato al quale sia stata irrogata una sanzione o al cui tesserato sia stata irrogata una sanzione possono proporre appello avverso le decisioni della Corte Federale di Prima Istanza.
2. L'appello deve essere proposto, entro quindici giorni dalla ricezione della motivazione della decisione, con atto scritto che deve essere depositato presso la Segreteria della Corte Federale d'Appello o inviato con lettera raccomandata. In tal caso farà fede il timbro postale relativo alla data di invio.
3. L'appello deve, a pena di inammissibilità:
  - a) Indicare la decisione della Corte Federale di Prima Istanza avverso la quale viene proposto;
  - b) Enunciare i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnativa;
  - c) Indicare eventuali mezzi di prova;
  - d) Essere corredata dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale;

- e) Essere sottoscritto dall'appellante o dal difensore, avvocato o altro tesserato, non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
4. Il Presidente della Corte Federale di Appello dispone, per il tramite del Segretario, la richiesta alla Segreteria della Corte Federale di Prima Istanza, l'immediato invio di tutta la documentazione relativa alla decisione impugnata e fissa l'udienza in una data non successiva al trentesimo giorno dal deposito o dalla ricezione dell'appello, qualora inviato a mezzo posta.
  5. Il provvedimento di fissazione dell'udienza va comunicato al Procuratore Federale e deve essere notificato alle parti interessate almeno dodici giorni prima della data ivi indicata.
  6. Deve essere altresì notificato l'avviso della facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione relativa alla decisione appellata, trasmessa dalla Segreteria della Corte Federale di Prima Istanza, nonché dell'appello proposto con gli eventuali allegati, di quella di essere assistito da un avvocato o altro tesserato, non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
  7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 73 c. 4, 5, 6, 7 ed 8 con esclusione del termine per il deposito della motivazione, che va effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla lettura del dispositivo in udienza.

**Art. 84 –Appello avverso le decisioni impugnatorie della Corte Federale di Prima Istanza.**

1. Coloro che sono stati parti nel giudizio di primo grado possono proporre appello avverso le decisioni della Corte Federale di Prima Istanza indipendentemente dall'avvenuta costituzione nel giudizio di primo grado. Possono altresì proporre appello i controinteressati che non sono stati parti nel giudizio di primo grado.
2. L'appello deve essere proposto, entro quindici giorni dalla ricezione della decisione comprensiva della motivazione, con atto scritto che deve essere depositato presso la Segreteria della Corte Federale d'Appello o inviato con lettera raccomandata. In tal caso farà fede il timbro postale relativo alla data di invio.
3. L'appello deve, a pena di inammissibilità:
  - a) Indicare la decisione della Corte Federale di Prima Istanza avverso la quale viene proposto;
  - b) Enunciare i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnativa;
  - c) Indicare eventuali mezzi di prova;
  - d) Essere corredata dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale;

- e) Essere sottoscritto dall'appellante o dal difensore, avvocato o altro tesserato, non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
- 4. Il Presidente della Corte Federale di Appello dispone, per il tramite del Segretario, la richiesta alla Segreteria della Corte Federale di Prima Istanza dell'immediato invio di tutta la documentazione relativa alla decisione impugnata e fissa l'udienza in una data non successiva al trentesimo giorno dal deposito o dalla ricezione dell'appello, qualora inviato a mezzo posta.
- 5. Il provvedimento di fissazione dell'udienza va comunicato alla Federazione e deve essere notificato alle parti interessate almeno dodici giorni prima della data ivi indicata.
- 6. Deve essere altresì notificato l'avviso della facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione relativa alla decisione appellata, trasmessa dalla Segreteria della Corte Federale di Prima Istanza, nonché dell'appello proposto con gli eventuali allegati, di quella di essere assistito da un avvocato o altro tesserato, non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
- 7. E' facoltà delle parti depositare fino a cinque giorni prima dell'udienza memorie difensive.
- 8. All'udienza se la Corte non ritiene di espletare attività istruttoria, le parti formulano le rispettive richieste con facoltà di replica.
- 9. La decisione è deliberata subito dopo la formulazione delle conclusioni, anche a maggioranza dei componenti la Commissione.
- 10. Conclusa la discussione il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo di cui viene data immediata lettura in udienza.
- 11. La decisione deve essere redatta e, sottoscritta dal Presidente, depositata in Segreteria entro i successivi trenta giorni. Copia della decisione va comunicata alla Federazione e inviata alle parti mediante lettera raccomandata A.R.
- 12. Il procedimento deve essere concluso entro 90 giorni dall'atto di appello.

#### **Art. 85 - Giudizi per illecito sportivo.**

- 1. I terzi, titolari di un interesse relativo alla graduatoria in classifica, possono intervenire nei giudizi per illecito sportivo con le stesse facoltà riconosciute alle altre parti.
- 2. I terzi di cui al comma 1 possono altresì proporre reclamo avverso le relative decisioni entro il termine di quindici giorni successivo al deposito della motivazione della decisione. A tale fine hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti relativi al giudizio di primo grado per illecito sportivo nel quale siano intervenuti.

#### **Art. 86- Camera di conciliazione e arbitrato dello sport.**

- 1. Le controversie che contrappongono la F.I.R. a tesserati o soggetti affiliati, escluse quelle di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e di quelle in materia di doping, possono essere devolute alla cognizione della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, istituita presso il C.O.N.I., secondo le norme del relativo regolamento.

#### **Art. 87 – La revisione.**

- 1. E' ammessa in ogni tempo, a favore di tesserati o soggetti affiliati ai quali sia stata irrogata una sanzione, la revisione della decisione, anche adottata in sede monitoria, non più soggetta ad impugnazione, anche se la sanzione è stata eseguita o si è estinta.
- 2. La revisione può essere chiesta:
  - a. Se i fatti stabiliti a fondamento della decisione che ha irrogato la sanzione non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione di un organo di Giustizia, non più soggetta ad impugnazione;
  - b. Se dopo la decisione che ha irrogato la sanzione sono sopravvenute nuove prove che, sole o unite con quelle già valutate, escludono l'addebitabilità dell'infrazione al soggetto sanzionato;
  - c. Se è dimostrato che la decisione che ha irrogato la sanzione venne pronunciata sulla base di atti la cui falsità sia stata dichiarata dal Giudice ordinario.
- 3. La richiesta è proposta mediante ricorso, da depositarsi presso la Commissione di Giustizia, il quale deve, a pena di inammissibilità:
  - a. Indicare la decisione della quale si chiede la revisione;
  - b. Indicare specificamente le ragioni e le prove a sostegno della richiesta;
  - c. Essere corredata dalle necessarie allegazioni nei casi previsti dai punti a) e c) del comma 2;
  - d. Essere corredata dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale;
  - e. Essere sottoscritta dal ricorrente o dal difensore, avvocato o altro tesserato, non avente la qualifica di dirigente federale o arbitro, munito di delega scritta.
- 4. Il Presidente della Commissione dispone, per il tramite del Segretario, l'acquisizione degli atti relativi alla decisione di cui si chiede la revisione e fissa l'udienza in una data non successiva al trentesimo giorno successivo al deposito della richiesta di revisione o alla ricezione, qualora spedita a mezzo posta.
- 5. Il provvedimento di fissazione dell'udienza deve essere notificato al ricorrente e comunicato al Procuratore Federale almeno dodici giorni prima della data ivi indicata.
- 6. Deve essere altresì notificato al ricorrente l'avviso della facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione relativa alla decisione oggetto della richiesta, nonché di presentare memoria.

7. Accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la Commissione delibera in ordine all'ammissione delle prove eventualmente richieste.
8. Espletata, ove possibile, nella stessa udienza l'attività istruttoria, le parti formulano le rispettive conclusioni con facoltà di replica.
9. La decisione è deliberata, subito dopo la formulazione delle conclusioni, anche a maggioranza dei componenti la Commissione.
10. Conclusa la deliberazione, il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo, del quale deve essere data lettura in udienza.
11. La motivazione deve essere depositata in Segreteria entro i successivi trenta giorni. Copia della motivazione va trasmessa al Procuratore Federale e va inviata, mediante lettera raccomandata A.R., al ricorrente.
12. In caso di accoglimento della richiesta la Commissione revoca la decisione che aveva inflitto la sanzione e pronuncia il proscioglimento dall'infrazione contestata. Il proscioglimento non può essere pronunciato sulla base esclusiva di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
13. La decisione di accoglimento della richiesta di revisione non ha alcun effetto sull'omologazione delle gare e nella classifica dei campionati già conclusi .

#### **Art. 88 – La riabilitazione.**

1. La domanda di riabilitazione può essere proposta dall'interessato o dal difensore, avvocato od altro tesserato non avente la qualifica di arbitro o dirigente federale, munito di delega scritta, alla Commissione di Appello Federale con atto scritto da depositarsi o da inviarsi con lettera raccomandata alla Segreteria.
2. Nella domanda devono essere indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 18 e deve essere inoltre allegata la documentazione comprovante la sussistenza di quanto indicato.
3. La Commissione, disposta senza formalità l'integrazione della documentazione prodotta a cura del richiedente, decide nel termine di sessanta giorni dal deposito o dalla ricezione della domanda.
4. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Commissione di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata .A.R.;
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La decisione di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro sette anni, una infrazione per la quale venga applicata la interdizione

per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione di Appello Federale, su ricorso del Procuratore Federale, sentito l'interessato qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che irroga la nuova condanna.

### **CAPO IX - L'ESECUZIONE**

#### **Art. 89 – Principi generali.**

1. Le decisioni sono immediatamente esecutive.
2. Il Giudice dell'impugnazione può, su istanza dell'interessato, sospendere l'esecuzione della decisione, quando ricorrano gravi motivi.

#### **Art. 90 – Esecuzione della sanzione della squalifica**

1. La sanzione della squalifica si esegue con il divieto alla partecipazione del tesserato al numero delle gare ufficiali, federali o internazionali, a cui lo stesso può partecipare, con il soggetto affiliato di appartenenza, immediatamente successive alla irrogazione della sanzione.
2. L'esecuzione, tranne che per la squalifica automatica di cui all'art. 6 c. 1 lett. c), ha inizio dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza della sanzione, presumendosi, salva la prova contraria, che tale conoscenza sia intervenuta al compimento di ventiquattro ore dalla spedizione del telegramma di notifica.
3. Per ogni anno sportivo gli Organi Federali determinano il periodo di attività agonistica rilevante ai fini dell'esecuzione delle sanzioni di squalifica dalle gare ufficiali.
4. Nell'ipotesi di interruzione, sospensione o termine della attività agonistica, l'intera sanzione o l'eventuale residuo, verrà eseguita alla ripresa dell'attività o nel successivo anno sportivo.

#### **Art. 91 – Estinzione mediante oblazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica**

1. Nell'ipotesi in cui la penalizzazione di punti in classifica debba essere applicata alla prima squadra per impossibilità di applicarla alla squadra cadetta la sanzione può essere estinta totalmente con un'oblazione pari ad € 250 a punto.
2. L'ufficio del Giudice Sportivo provvede alla dichiarazione di estinzione della sanzione in seguito a comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del competente ufficio federale.

#### **Art. 92 – Esecuzione delle sanzioni irrogate da organi di giustizia internazionali**

1. Le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia internazionali sono rese esecutive con decreto del Giudice sportivo nazionale e sono equiparate a tutti gli effetti a quelle inflitte dagli Organi di Giustizia.
2. Tale decreto è immediatamente notificato al tesserato ed al soggetto affiliato nonché comunicato al Procuratore Federale.

### **PARTE III**

#### **PROCEDIMENTI ARBITRALI E SPECIALI**

Capo I : Del procedimento Arbitrale

Capo II: Della Commissione Paritetica di Conciliazione

Capo III : Del ricorso avverso le delibere del Commissione Organizzatrice Gare

Capo IV: Della interpretazione delle norme statutarie e federali ed impugnazione delle relative delibere.

#### **CAPO I - DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE**

##### **Art. 93 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria**

1. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività sportiva nell'ambito della F.I.R., si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali.
2. Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere per qualsivoglia fatto o causa connessa all'attività federale e che non rientri nella competenza normale degli Organi federali di giustizia, gli affiliati e tutti i tesserati della F.I.R. esplicitamente riconoscono ed accettano la remissione della stessa al giudizio del Collegio Arbitrale, composizione e funzionamento del quale sono regolati dall'art. 54 dello Statuto.

##### **Art. 94 - Requisiti per la nomina e doveri degli arbitri**

1. I componenti del Collegio arbitrale possono essere scelti anche fra persone non tesserate.
2. La fissazione della sede di riunione del Collegio arbitrale è di competenza del Presidente.
3. Il Collegio Arbitrale compie tutti quegli atti di istruzione che ritiene necessari al fine del decidere, senza vincoli di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. componenti del Collegio sono tenuti allo scrupoloso adempimento del loro mandato ed ogni violazione alle regole di correttezza da loro commessa è comunicata dal Presidente al Consiglio Federale e comporta la decadenza dall'incarico.

##### **Art. 95 - Sostituzione dei componenti del Collegio arbitrale**

1. Nel caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
2. Le dimissioni successive alla deliberazione del lodo non esplicano efficacia sulla decisione.

##### **Art. 96 - Deliberazione del lodo**

1. Le parti possono farsi assistere da un avvocato o persona di fiducia munita di delega.
2. Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti di istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro tre mesi giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.
3. Il lodo è deliberato a semplice maggioranza e deve contenere i termini per l'adempimento del suo contenuto. Il Lodo, oltre alla indicazione dei termini, deve contenere i seguenti ulteriori elementi:
  - a. l'indicazione delle parti;
  - b. l'esposizione sommaria dei motivi;
  - c. il dispositivo;
  - d. la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
4. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che il terzo membro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
5. Il lodo deve essere depositato presso la Segreteria Federale della Federazione.
6. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.
7. Le decisioni del Collegio Arbitrale non sono impugnabili.

##### **Art. 97 – Contributo funzionale e spese del lodo arbitrale**

1. Il ricorso al Collegio Arbitrale è soggetto al pagamento di un contributo funzionale nella misura fissata annualmente dal Consiglio Federale.



2. L'incarico di Presidente e degli Arbitri si intende conferito a titolo oneroso. Le relative competenze - che unitamente al rimborso spese sono poste a carico del soccombente - sono oggetto di motivata liquidazione nel lodo da parte del Collegio.
3. La liquidazione delle spese e delle competenze, nel rispetto delle tariffe professionali applicabili, deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo.

#### **Art. 98 - Esecuzione dei lodi arbitrali**

1. Il Comitato Esecutivo vigila sulla esecuzione dei lodi arbitrali emessi ai sensi dell'art.54 dello Statuto.
2. Qualora la società o il tesserato tenuto, in forza del lodo, ad un determinato comportamento non adempie nei termini fissati nel lodo stesso o, in mancanza, in quelli che il Comitato Esecutivo dovrà indicare, il Comitato Esecutivo trasmette gli atti alla Procura Federale per l'applicazione, da parte del competente Organo di giustizia, delle sanzioni previste.

### **CAPO III - DELLA NORMATIVA ANTIDOPING**

#### **Art. 99 – Violazioni alla normativa sulle sostanze dopanti**

Il presente Regolamento si applica anche alle violazioni alla normativa sulle sostanze dopanti per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento Antidoping così come adottato dalla F.I.R..